



**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCOLA
AREA URBANISTICA**

Certificazione di Destinazione Urbanistica N.: 126/2019

Arcola, 14/11/2019

VISTA l'istanza pervenuta dalla S.U.A.P – Arcola a mezzo mail in data 12/11/2019
VISTO Piano Regolatore Generale vigente (D.P.G.R. n. 124927 del 20/11/92);
VISTI gli atti dell'Ufficio Urbanistica in data odierna;

SI CERTIFICA

Che i terreni sotto indicati hanno le seguenti Destinazioni Urbanistiche:

Foglio	Mappale	Destinazione
7	219	CIRCA 99% ZONA INDUSTRIALE ESISTENTE VINCOLATA D/1 ART. 39 N.T.A. CIRCA 1% ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE D/2 ART. 40 N.T.A.
7	215	ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE D/2 ART. 40 N.T.A.

A SEGUITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 88 DEL 11/11/2019 SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLE ARERE EX METALLI E DERIVATI E' STATO INTRODOTTO L'ART.34 BIS DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. LIVELLO PUNTUALE VIGENTE QUALE VARIANTE AL P.R.G. APPROVATA DALLA REGIONE LIGURIA – DETTO ARTICOLO RECITA:

"Art. 34 bis – Zona di approvvigionamento acqua potabile. Modalità operative di intervento

Nel territorio comunale sono variamente distribuite aree di approvvigionamento di acqua potabile. Tali aree risultano vincolate nelle tavole di progetto di piano con apposita simbologia anche se la stessa non definisce esattamente il perimetro delle superfici a tale scopo destinate, per le quali si rimanda alla cartografia di settore o all'effettivo stato dei luoghi.

Per la natura stessa delle aree sopra specificate, al fine di tutelarle da possibili fattori inquinanti, si fa rinvio alla vigente legislazione statale e regionale in materia.

Relativamente al sito ex Metalli e Derivati, attesa l'intervenuta approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, con prescrizioni, e autorizzazione del progetto di adeguamento, quale variante urbanistica ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D. Lgs. N. 152/2006 e s. m., con mantenimento dell'attuale destinazione urbanistica del PRG del sito "ex Metalli e Derivati" catastalmente identificato al foglio n. 7, particelle nn. 215; 1468, 219, 220, 224, 225, 642, 953, 1415, 1416, 1419, 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1414, 1553, 1556 (salvo altri caratterizzanti l'area nella sua totalità) occorre riconoscere i seguenti divieti e limitazioni insediative come introdotte dalla D.G.C. n. 116 del 7.11.2014, che si riportano testualmente:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche, provenienti da piazzali e strade;
- gestione di rifiuti quale attività principale di impresa;
- stoccaggio, quale esclusiva attività di impresa, di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e ss. mm. ii. – "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e art. n. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- utilizzo di pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame."

Rilasciato ai sensi dell'art. 35 L.R. 16/2008

Il presente certificato viene rilasciato **IN CARTA LIBERA AD USO ESCLUSIVO PER ENTI PUBBLICI**

- Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.




Il Capo Area Urbanistica
Arch. Silvano Labanti